

# **STATUTO DELLA CONSULTA DEGLI ORGANI STUDENTESCHI LUISS "GUIDO CARLI"**

## **PARTE I – Natura e finalità**

### **ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA**

La Consulta degli Organi studenteschi della LUISS Guido Carli, altresì denominata Consulta delle Associazioni studentesche (di seguito denominata "Consulta") è istituita quale organo di coordinamento tra associazioni degli studenti, giornali studenteschi e rappresentanti degli studenti in carica.

Essa è il massimo organo decisionale nelle materie che riguardano le associazioni, la rappresentanza e le loro attività.

La Consulta opera nel rispetto dello Statuto di Autonomia della LUISS Guido Carli.

### **ART.2 – FINALITÀ**

La Consulta degli organi studenteschi promuove la collaborazione tra gli organi studenteschi e agevola il coordinamento delle iniziative degli studenti.

Essa favorisce il confronto tra le associazioni e sostiene progetti comuni attinenti agli obiettivi e allo spirito in cui si riconoscono gli organi che sottoscrivono tale statuto.

Si pone come interlocutore diretto con gli uffici e le istituzioni dell'università LUISS Guido Carli.

La consulta è l'unico organo competente a decidere delle liti tra associazioni, della legittimità degli atti degli organi della consulta stessa e di quelli delle associazioni, della propria competenza, dell'interpretazione di questo statuto e dei regolamenti. Detto potere si esercita in conformità al presente Statuto, nel rispetto dell'autonomia, della discrezionalità e delle attribuzioni dei singoli organi studenteschi.

Al fine di perseguire tali finalità, tutti gli organi studenteschi sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e consono, nel rispetto della pacifica convivenza e del presente Statuto.

### **ART. 3 – NATURA APARTITICA DELLA CONSULTA**

Il Presidente ha il dovere di garantire la natura apartitica degli organi studenteschi. Egli deve ammonire e sanzionare chiunque introduca questioni politiche o partitiche nei lavori assembleari.

## **PARTE II – Organi**

### **ART. 4 – ORGANI DELLA CONSULTA**

Sono Organi della Consulta:

- l'Assemblea Generale (o Assemblea);
- il Rappresentante in seno al Cda Luiss;
- Il Presidente della Assemblea;
- il Vicepresidente Vicario dell'Assemblea;
- Il Vicepresidente dell'Assemblea
- il Segretario Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- la Giunta Esecutiva;
- le Commissioni;
- il Collegio dei Proviviri.

## **ART. 5 – L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si compone dei seguenti consiglieri:

- I rappresentanti degli studenti negli organi della LUISS, eletti ai sensi del Regolamento Elettorale Unificato per l'elezione delle rappresentanze negli organi;
- I presidenti delle associazioni studentesche costituite nel rispetto degli artt. 11 e 12 del presente regolamento;
- I direttori dei giornali studenteschi;
- I coordinatori/direttori della Radio LUISS e della LUISS TV

L'Assemblea si riunisce in seduta pubblica.

Partecipano come uditori i responsabili degli Uffici Governance della Luiss.

Ciascun componente della Consulta, in caso di impossibilità a presenziare a una riunione della stessa, può delegare uno studente ai sensi dell'art. 5-bis del presente Statuto.

## **ART. 5 BIS – MODALITÀ DI DELEGA**

Ciascun consigliere può fare richiesta di delega, previa comunicazione ufficiale (tramite mail universitaria) da far pervenire all'Ufficio di Presidenza della Consulta almeno tre giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea. Il soggetto delegato non può essere un membro della Consulta e deve essere appartenente all'organo di cui è rappresentante il soggetto delegante. È fatto divieto di cumulare più deleghe. Il delegato esercita le funzioni di consigliere nelle modalità previste dal presente Statuto ed è responsabile delle attività svolte nell'esercizio della delega. È dovere del Presidente verificare la correttezza della procedura di delega e garantire la pubblicità delle deleghe autorizzate ai membri della Consulta prima dell'inizio di ciascuna riunione della stessa. In caso di irregolarità procedurali ai sensi del presente articolo la delega è da considerarsi nulla.

## **ART. 6 – ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale della Consulta degli organi studenteschi:

- svolge un'attività di programmazione e calendarizzazione delle iniziative e attività studentesche. Gli organi studenteschi, durante le riunioni dell'Assemblea, sono invitati a comunicare la programmazione delle loro attività al fine di evitare la sovrapposizione di eventi e per favorire una migliore collaborazione con gli uffici universitari di competenza;
- si può avvalere di diverse commissioni per il perseguimento degli obiettivi e progetti che essa si prefigge;
- vigila sul rispetto del presente regolamento e sul corretto comportamento degli organi studenteschi ai sensi dell'artt. 2 e 10.

L'Assemblea si riunisce almeno quattro volte per ogni semestre.

## **ART. 7 – IL RAPPRESENTANTE IN SENO AL CDA**

Il Rappresentante in seno al CdA è la persona eletta dagli studenti per far parte del Consiglio d'Amministrazione della Luiss "Guido Carli". Svolge le funzioni di Presidente della Giunta esecutiva.

Egli è il massimo organo esecutivo della Consulta. Presiede la Giunta Esecutiva e nomina cinque dei suoi membri ai sensi dell'art. 12. Assieme al Presidente dell'Assemblea, redige l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. Inoltre, ha la rappresentanza esterna di tutti gli Studenti della Luiss, della Consulta e degli Organi di rappresentanza.

Ha diritto di intervenire su ogni questione.

Il Presidente, l'Assemblea Generale e il Consiglio di Presidenza devono sempre assumere il suo parere prima di ogni atto.

#### **ART. 8 – IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA**

Il Presidente della Assemblea Generale, o anche Presidente della Consulta, è l’organo terzo ed imparziale che presiede i lavori dell’assemblea, garantisce l’ordine ed il rispetto del presente Statuto.

Egli redige – assieme al rappresentante degli Studenti in seno al CdA - l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea.

Il Presidente è indicato dal Rappresentante degli Studenti in seno al CdA. La proposta del CdA viene poi confermata dai componenti della Consulta nella prima seduta dell’assemblea. Quest’ultimo non deve necessariamente essere componente della Consulta al momento dell’elezione.

Il Presidente resta in carica due anni. Egli può essere destituito solo su richiesta scritta, motivata e sottoscritta dal almeno venti consiglieri o dal Rappresentante degli studenti in seno al CDA, a cui segue il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 dei componenti dell’Assemblea.

#### **ART. 9 – I VICEPRESIDENTI**

9.1. Il Vicepresidente Vicario è eletto secondo le stesse modalità previste per il Presidente. Egli coadiuva il Presidente nella sua attività e lo sostituisce in caso di impedimento. Il Presidente può delegargli specifiche funzioni.

9.2. Un secondo Vicepresidente può essere nominato dalla Giunta esecutiva su proposta del Presidente. Egli coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

#### **ART. 10 – IL SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente.

Egli è il responsabile degli Uffici di Segreteria della Consulta, ha il compito di redigere il verbale e partecipa perciò alle riunioni di tutti gli Organi di questa Consulta. Cura i rapporti con gli Uffici della Luiss, è depositario dello Statuto, dei Regolamenti e degli Atti. Valuta che qualsiasi Atto della Consulta sia conforme allo Statuto ed ai regolamenti dell’Università. La sua firma è posta su tutti gli atti emanati dagli Organi della Consulta.

Possono essere nominati, a discrezione del Presidente, due Segretari Generali. A ciascuno di essi sono affidate deleghe su specifiche materie a discrezione del Presidente.

#### **ART. 11 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Rappresentante in seno al CDA, dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Segretario Generale.

Il Presidente può integrarlo con dei consiglieri di sua nomina.

Ad un consigliere è affidata la delega alla Sostenibilità, di intesa con gli Uffici Governance Luiss.

Ad un consigliere è affidata la delega agli Studenti Internazionali, di intesa con gli Uffici Governance Luiss

Il Consiglio si occupa della gestione dei lavori assembleari e delle attività amministrative della Consulta. Tiene i registri e i documenti necessari all’ordinato svolgimento delle funzioni.

#### **ART. 12 – LA GIUNTA ESECUTIVA**

La Giunta Esecutiva è composta di diritto dal rappresentante in CdA, dai Coordinatori dei Rappresentanti in Undergraduate e Graduate School, dai Rappresentanti CSU. Vi partecipano, senza diritto di voto, anche il Segretario Generale, con funzione verbalizzante, ed il Presidente della Consulta. La Giunta esecutiva è presieduta dal Rappresentante in seno al CdA.

Il Presidente della Giunta Esecutiva (Rappresentante in seno al CdA) nomina quali membri della Giunta Esecutiva fino a cinque studenti a cui può delegare sue funzioni o il coordinamento di specifiche attività o aree tematiche.

Uno dei cinque commissari scelti dal Rappresentante in seno al CdA può, a discrezione del Rappresentante in CdA stesso, assumere le funzioni di Vice Presidente della Giunta con delega al coordinamento dei lavori della stessa.

Circa la sua convocazione si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, salve quelle riguardanti la calendarizzazione e l'o.d.g., i cui poteri sono attribuiti al presidente della Giunta.

La Giunta Esecutiva può effettuare raccomandazioni all'Assemblea, qualora ravvisi un comportamento contrario a quelli prescritti nel presente regolamento.

La Giunta Esecutiva pone all'attenzione degli uffici Luiss proposte, richieste e progetti, su specifici argomenti, elaborati dall'Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità telematiche o asincrone se il Presidente della Giunta esecutiva lo ritiene necessario.

### **ART. 13 – LE COMMISSIONI**

La Consulta può istituire commissioni di lavoro su uno specifico oggetto.

La Commissione deve essere composta da un minimo di 5 componenti della Consulta, di cui almeno uno che sia Rappresentante degli Studenti.

Ogni commissione, su proposta del Presidente, elegge al suo interno un Presidente, che dirige i lavori applicando le norme sull'Assemblea in quanto compatibili.

Il Presidente della commissione può essere invitato a partecipare alla Commissione Esecutiva.

Ogni riunione della Commissione deve essere verbalizzata dallo stesso Presidente di commissione ed il testo inoltrato al Segretario Generale entro 3 giorni dallo svolgimento della seduta.

## **PARTE III – Lavori assembleari**

### **ART. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

La convocazione dell'Assemblea avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa, inviato dal Presidente almeno sette giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza. L'urgenza può essere dichiarata dallo studente rappresentante in seno al CdA, dal Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri. Il termine non può comunque essere inferiore a tre giorni.

La convocazione può essere recapitata con telegramma, telefax, e-mail, PEC o altro mezzo idoneo.

La Consulta degli organi studenteschi può essere convocata su proposta di un quarto dei suoi componenti, di almeno dieci rappresentanti, dello studente rappresentante in seno al CdA, del Presidente o del Collegio dei Probiviri quando ritiene di sollecitare l'assemblea per rimediare ad una situazione irregolare.

Le sanzioni dell'esclusione o della sospensione rivolte ad uno dei consiglieri inficiano l'intero ente che rappresentano.

### **ART. 14 BIS – ORDINE DEL GIORNO**

Ciascun componente della Consulta può far pervenire all'ufficio di Presidenza la richiesta di inserire un punto all'o.d.g. per la convocazione della successiva assemblea.

### **ART. 15 – POTERE DI PROPOSTA**

Il potere di proporre l'adozione di una decisione spetta di diritto a qualunque consigliere ed a tutti gli organi amministrativi della consulta disciplinati da questo Statuto.

Inoltre, hanno potere di proposta gli studenti che raccolgano almeno cento sottoscrizioni e tutti gli uffici Luiss.

Quando la proposta proviene dagli uffici Luiss ha precedenza assoluta di discussione su ogni altra questione. Successivamente, hanno precedenza, nell'ordine in cui sono elencate, le proposte del Rappresentante il seno al CdA, del Presidente, della Giunta Esecutiva, dei singoli Rappresentanti degli studenti, delle Commissioni e degli studenti. In questi casi il Presidente convoca tempestivamente l'Assemblea.

Ciascun consigliere ha facoltà di proporre all'Ufficio di Presidenza l'inserimento di un punto all'o.d.g. nella convocazione della successiva riunione dell'assemblea. La richiesta deve essere presentata in forma scritta, tramite l'account di posta elettronica istituzionale. Il Presidente deve dare comunicazione ufficiale di accettazione o rifiuto di tale richiesta. In caso di diniego le motivazioni dello stesso devono essere accuratamente comunicate.

#### **ART. 16 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

All'apertura di ogni seduta il Presidente incarica il Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente e poi lo pone in votazione.

I lavori assembleari sono diretti dal Presidente.

Ha diritto di parlare per primo colui che ha proposto la discussione. Successivamente hanno diritto di parola: 1) il Rappresentante in seno al CdA, 2) il Presidente della commissione interessata, 3) i Rappresentanti degli studenti eletti in Comitato Sportivo, 4) il Rappresentante degli Studenti in Nucleo di Valutazione, 5) il Rappresentante degli Studenti eletto in Team Qualità, 6) I Rappresentanti degli Studenti eletti nelle Commissioni Paritetiche per ordine di grandezza del Corso di Studi, 7) i Rappresentanti degli Studenti eletti nei Gruppi di Riesame per ordine di grandezza del Corso di Studi.

Se durante le sedute si creano disordini o tumulto il Presidente richiama l'aula all'ordine, ammonisce i consiglieri responsabili e, eventualmente, sospende la seduta. Alla ripresa dei lavori se non si è ristabilito l'ordine il Presidente dispone l'allontanamento dall'aula dei consiglieri che hanno assunto un comportamento inidoneo.

Ciascuno può proporre emendamenti e modifiche degli atti prima che questi siano posti in votazione.

Il Presidente applica rigidamente le disposizioni dello Statuto per come sono scritte.

Possono essere invitati a partecipare alle sedute dell'Assemblea o di una commissione persone esterne che possono portare il loro apporto ai lavori.

#### **ART. 17 – ASSUNZIONE DELLE DECISIONI**

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto stabilisca una maggioranza qualificata; in caso di parità dei voti prevale il voto del Rappresentante degli Studenti in CDA.

Il voto è palese salvo che almeno quindici consiglieri o il Presidente o il Rappresentante degli Studenti in CDA non ritengano più opportuno procedere con il voto segreto.

#### **ART. 18 – FORME DELLE DECISIONI**

Sono atti della Consulta: i regolamenti, le raccomandazioni e gli atti atipici.

I regolamenti hanno natura vincolante per tutti gli organi studenteschi. L'assemblea li adotta per regolare i rapporti e le attività di giornali, associazioni, rappresentanti ed altri soggetti. Possono essere adottati anche per indirizzare l'operato della Giunta esecutiva e della presidenza, oppure per regolare i lavori assembleari.

Le raccomandazioni hanno natura non vincolante e si adottano quando l'utilizzo del regolamento lederebbe la libertà e l'autonomia di associazioni, giornali e rappresentanti. Esse hanno funzione programmatica e di armonizzazione.

Gli atti atipici si adottano solo laddove non è utilizzabile la forma del regolamento o della raccomandazione. Questi atti sono adottati nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo.

Tutti gli atti della Consulta devono essere adottati nel rispetto dello Statuto e del principio di proporzionalità.

L'Assemblea può anche riunirsi per svolgere mere discussioni o per sentire le comunicazioni del Rappresentante in seno al CdA, senza che segua l'adozione di un atto formale.

#### **ART. 19 – ESCLUSIONE DALLA CONSULTA**

La mancata partecipazione di un consigliere, per tre volte consecutive salvo la presentazione di delega, ai sensi dell'art. 5-bis del presente Statuto, alle riunioni dell'Assemblea, comporta automaticamente l'esclusione dello stesso dalla Consulta, pur rimanendo obbligato all'osservanza delle decisioni della Consulta. Il provvedimento di esclusione sarà assunto, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, visti i verbali, dal Collegio dei Probiviri.

Non rientrano nel conteggio del precedente comma le convocazioni urgenti.

È riammesso l'organo studentesco escluso, qualora, previa esplicita richiesta, venga votata la sua riammissione dai 3/4 dei consiglieri.

Altri casi di esclusione o di sospensione sono disciplinati dal presente Statuto o sono irrogabili come sanzioni da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri.

### **PARTE IV – Le associazioni ed i giornali**

#### **ART.20 – COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE STUDENTESCA**

Un'associazione studentesca o un giornale sono riconosciuti dalla Consulta degli organi studenteschi a seguito del deposito di una formale domanda di costituzione e del proprio statuto presso l'Ufficio Affari Generali della LUISS Guido Carli e, pertanto, a seguito dell'approvazione della Direzione Generale. Sul Presidente di un organo studentesco che non sia studente iscritto ad un corso di laurea presso l'università LUISS Guido Carli, grava l'obbligo di nominare un referente interno iscritto ad un corso di laurea presso l'università, che rappresenterà l'associazione in seno all'Assemblea.

#### **ART. 21 – REPORT ANNUALE**

Si richiede ad ogni associazione studentesca e ad ogni giornale, pena l'esclusione dalla Consulta, un report annuale sulle attività svolte dall'associazione, da consegnare al Presidente dell'Assemblea entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno. L'Assemblea nella prima seduta utile svolge una discussione consuntiva dell'anno passato dove intervengono tutti gli organi. Segue una discussione programmatica per l'anno successivo.

#### **ART. 22 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Ciascun ente partecipante alla consulta è tenuto, a pena di esclusione, a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio statuto o del proprio organigramma.

#### **ART. 23 – QUIESCENZA DEGLI ORGANI**

Tutti gli organi studenteschi sono tenuti ad essere attivi attraverso la concreta realizzazione di attività.

L'Assemblea con proprio regolamento può fissare criteri precisi per determinare la concreta attività degli organi.

L'attività di vigilanza compete congiuntamente alla Presidenza, al Collegio dei Probiviri ed al Rappresentante in seno al CdA.

Qualora venga ravvisata una costante inattività che non dipenda da circostanze eccezionali e che si sia protratta per almeno tre mesi, su proposta di qualunque consigliere, l'Assemblea può deliberare lo stato di quiescenza dell'organo e sollecitare gli uffici Luiss affinché provvedano alla cancellazione. Quando si ha tale deliberazione l'organo cessa di essere membro della Consulta e non vi partecipa più. Qualora ritorni in attività può chiedere la riammissione.

In mancanza di un preciso regolamento sono indice di inattività la mancata partecipazione alle sedute dell'Assemblea o degli altri organi della Consulta, il mancato svolgimento di qualsiasi attività tipica delle associazioni o dei giornali, il mancato aggiornamento dei canali social dell'ente, il mancato rinnovo dell'organigramma entro un termine congruo o previsto dai rispettivi statuti.

## **PARTE V – Norme amministrative**

### **ART. 24 – REGISTRI OBBLIGATORI**

Il Consiglio di Presidenza è obbligato a tenere, ed esibire all'assemblea (o agli uffici Luiss) ogni volta che un consigliere lo richieda, il registro di tutti i componenti della Consulta, il registro delle presenze di ogni seduta, il registro delle deleghe, i verbali delle riunioni di tutti gli organi, gli statuti e l'organigramma di tutti gli organi, la raccolta di tutte le decisioni.

### **ART. 25 – REDAZIONE DEL VERBALE**

Il Segretario Generale redige verbale analitico di ogni seduta dell'Assemblea e degli altri organi della Consulta di cui è membro.

Nel verbale devono essere contenute le dichiarazioni di tutti i consiglieri, le disposizioni del Presidente, le ammonizioni, le sanzioni irrogate in aula, le comunicazioni della presidenza o dell'esecutivo, gli esiti delle votazioni e ogni altro elemento che emerge dalla seduta.

Al verbale devono essere allegati il registro delle presenze, le deleghe autorizzate, gli atti approvati in quella seduta e le proposte depositate nel corso dei lavori, nonché ogni altro documento presentato in aula dai consiglieri.

Il verbale deve essere sottoscritto, al termine della seduta, dal Segretario Generale, dal Presidente e dal Rappresentante in seno al CdA o dal membro da lui delegato a tenere i rapporti con l'Assemblea.

Se il Segretario Generale è assente il Presidente incarica altra persona di redigere il verbale.

Il verbale viene poi trasmesso agli uffici Luiss competenti, a cura del Segretario Generale.

## **PARTE VI – Giustizia interna**

### **ART. 26 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giurisdizione interna della Consulta.

Avanti ad esso si risolvono i conflitti tra consiglieri, tra associazioni e giornali e tra gli organi stessi della Consulta.

Il Collegio è competente per l'interpretazione dello Statuto e per l'impugnazione di tutti gli atti dell'Assemblea e degli altri organi della Consulta per motivi di legittimità.

I componenti sono nominati dal Presidente su proposta della Giunta esecutiva. I membri tra di loro eleggono un Presidente del Collegio.

I Probiviri possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea come uditori. Il Presidente è componente di diritto dell'Assemblea.

È invitato alle riunioni del Collegio dei Probiviri il Rappresentante degli Studenti in Nucleo di Valutazione.

### **ART. 27 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

Tutti i procedimenti di competenza del Collegio iniziano con domanda scritta indirizzata al Presidente contenente la richiesta e l'esposizione analitica delle ragioni di fatto e di diritto che fondano la domanda.

Il Collegio informa gli interessati e li invita a far pervenire le loro deduzioni.

Successivamente convoca una riunione per sentire tutte le parti.

Se necessario possono intervenire altri soggetti.

Chi non fa pervenire i propri scritti prima della riunione è escluso dal procedimento.

Il Collegio procede d'ufficio solo nei casi di procedimenti disciplinari contro un consigliere che è contravvenuto ai doveri dello Statuto.

Se la domanda riguarda l'interpretazione dello Statuto o la competenza di un organo ed è resa durante una seduta assembleare non si rende necessaria la domanda scritta e il collegio decide durante la stessa seduta. La decisione è poi annotata con le motivazioni nel verbale.

#### **ART. 28 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il Collegio sente le ragioni di tutte le parti e acquisisce ogni informazione utile alla decisione.

Può chiedere di sentire persone o di esibire documenti. Chiunque rifiuti le richieste del Collegio o renda mendaci dichiarazioni è punito con la sospensione dalla Consulta fino a sei mesi, senza possibilità di riammissione durante la sospensione. La sospensione si estende all'ente di appartenenza.

Quando gli elementi conosciuti sono ritenuti sufficienti il Collegio emana la decisione motivata e le eventuali sanzioni di esclusione o sospensione. La decisione è sempre inappellabile.

La decisione è assunta maggioranza semplice con votazione palese.

#### **ART. 29 – AMBITO DELLE DECISIONI**

Il Collegio dei Probiviri non può mai sindacare il merito degli atti o delle scelte operate dagli organi studenteschi.

Gli atti sono tutti impugnabili, salvo quelli programmatici. Possono essere denunciate la violazione di questo Statuto o di regolamenti dell'Università, l'erronea composizione o convocazione dell'organo decidente, la competenza, gli errori nel procedimento.

Sono impugnabili gli atti dell'Assemblea, del Presidente, della Giunta Esecutiva e dei singoli consiglieri. In questi casi è legittimato qualsiasi studente.

Ogni consigliere può chiedere al Collegio dei Probiviri che chiarisca questioni relative all'interpretazione o alla competenza di un organo.

Ogni associazione o giornale può domandare al Collegio che risolva una controversia con altra associazione o altro giornale circa comportamenti scorretti e contrari ai doveri di correttezza, o circa la violazione di un atto della Consulta in proprio danno.

I membri di associazioni e giornali possono ricorrere al Collegio dei Probiviri affinché risolva una questione interna a questi enti, anche in relazione ai singoli statuti.

### **PARTE VII - Disposizioni finali**

#### **ART. 30 – EFFETTI DI SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE**

Gli enti sospesi o esclusi dalla Consulta non possono essere riammessi prima del tempo se non nei casi e con le modalità espressamente previste dal presente regolamento.

Durante la pendenza dell'esclusione o della sospensione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività dell'ente. La violazione di questa norma comporta l'applicazione delle più gravi sanzioni dell'articolo precedente. Questa è revocabile solo previo assenso del Collegio dei Probiviri, seguito dalla deliberazione da parte dei 3/5 dell'Assemblea.

#### **ART. 31 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è modificabile con delibera dell'Assemblea, adottata con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ART. 32 – DOVERI ULTERIORI DEL PRESIDENTE**

Per la direzione dei lavori Assembleari e lo svolgimento delle attività della Consulta si osserva il presente Statuto. Se uno specifico caso non è regolato dallo Statuto decide il Presidente, avendo riguardo alla prassi consolidata ed ai principi generali espressi negli articoli precedenti.

Il Presidente ha il dovere di sollecitare l'assemblea affinché emani tutti i regolamenti necessari alla chiara e specifica regolamentazione delle attività.

#### **ART. 33 – INCOMPATIBILITÀ**

I ruoli di Rappresentante in seno al CdA, di Presidente, di Probiviro, di membro del Consiglio di Presidenza sono incompatibili con ogni altra carica all'interno della Consulta, salvo che lo Statuto disponga diversamente.

Su ulteriori casi di incompatibilità si osservano lo Statuto ed i regolamenti.

Se un consigliere solleva un dubbio di incompatibilità decide l'Assemblea, avendo riguardo al principio di separazione tra funzioni esecutive, funzioni assembleari e funzioni di controllo.